



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(MISE)**

E

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(MLPS)**

E

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2022, nel mese di luglio

TRA

l'avv. Loredana Gulino, nata a Augusta (SR) il 15 ottobre 1962, Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, che interviene in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato per brevità MiSE - DGMCCNT) con Sede in Roma, Via Sallustiana n. 53;

E

il dott. Gennaro Gaddi nato a Cervinara (AV) il 3 novembre 1968, Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che interviene in nome e per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (successivamente denominato per brevità MLPS) con sede in Roma, via Flavia n. 6;

E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM), il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9;



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



di seguito definite anche come "le Parti";

PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il citato Regolamento ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* che "lo scopo dell'accREDITAMENTO è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITAMENTO e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si riferisce ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 citata per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008, ha disposto che "*il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccredITAMENTO*";
- l'art. 4, comma 4, della citata Legge n. 99, ha stabilito che "*dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica*" e che "*i Ministri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accREDITAMENTO e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministri interessati;
- i Ministri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di AccredITAMENTO, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



PREMESSO ALTRESÌ CHE

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;
- i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ACCREDIA ha dimostrato, nell'esercizio ed applicazione delle precedenti Convenzioni risalenti al 2011, che con la presente si vanno a rinnovare, di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita presso l'Autorità nazionale per l'accreditamento una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che svolge tale compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- si ritiene opportuno rinnovare l'ultima Convenzione di durata triennale stipulata tra il MiSE, il MLPS e ACCREDIA in data 12 luglio 2019.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'articolo 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il MiSE, il MLPS - d'ora in avanti congiuntamente indicati come "i Ministeri" - e ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze dei Ministeri;
- far sì che ACCREDIA contribuisca a implementare l'attività delle PPAA per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. I Ministeri rinnovano l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive:

- Direttiva 2006/42/CE - Macchine;
- Direttiva 2014/33/UE - Ascensori;
- Regolamento n. 425/2016 - Dispositivi di Protezione Individuale;

e successive modifiche e integrazioni.

2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte dei Ministeri.

3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e i Ministeri, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.

4. Nello svolgimento dell'attività di accREDITAMENTO disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accREDITAMENTO in conformità al disposto del precedente art. 3.

2. Per ciascun accREDITAMENTO rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo rapporto;
- verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo rapporto;
- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi rapporti;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.

3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente ai Ministeri, secondo le modalità definite di comune accordo con gli stessi Ministeri, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

5. ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire al MiSE l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le autorizzazioni in scadenza.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MiSE, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. I Ministeri hanno designato altri Componenti in servizio presso gli stessi Ministeri, che sono stati nominati in base allo Statuto di ACCREDIA. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia Dipendenti, che legati da Contratti di Collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale dipendente dei Ministeri e da essi autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. Per ciascuna Direttiva e Regolamento di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. I Ministeri effettuano periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare ai Ministeri:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di tre anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



ART. 10

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGMCCNT**

AVV. LOREDANA GULINO

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
MLPS**

DOTT. GENNARO GADDI

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO
DI ACCREDITAMENTO**

PROF. MASSIMO DE FELICE